



REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 45 del 21.12.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27 giugno 2013

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Costituiscono attività di rappresentanza tutte quelle attività destinate a mantenere ed accrescere la funzione e il prestigio istituzionale del Comune di Scaldasole attraverso i suoi organi istituzionali. Il prestigio consiste nella elevata considerazione, anche sul piano formale del ruolo e della presenza attiva del Comune stesso nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. Le attività di rappresentanza devono essere fondate unicamente sulla concreta ed obiettiva esigenza di richiamare attenzione ed interesse di ambienti qualificati e in genere della pubblica opinione, al fine di ottenere vantaggio da una o più approfondita conoscenza della propria attività istituzionale.

3. La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate ai criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economicità.

ARTICOLO 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza-Specificazioni

1. Le spese di rappresentanza sono costituite da spese di accoglienza e ospitalità- in occasione di convegni, seminari, mostre, cerimonie, incontri, visite ufficiali, o altre similari attività anche di natura culturale in cui il Comune di Scaldasole risulta coinvolto attraverso i suoi organi istituzionali e da spese per doni di modico valore (libri, medaglie, fiori e simili).

2. Perché un evento possa essere considerato di rappresentanza, è necessario un preventivo riconoscimento dell'evento stesso da parte dell'organo esecutivo, del relativo impegno di spesa.

3. Sono considerate spese di rappresentanza, nel rispetto di quanto sopra indicato anche: colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, offerta di generi di conforto in particolari occasioni, relative a tematiche di competenza dell'Ente.

4. Per potersi definire una spesa come di rappresentanza, devono esistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e la necessità dell'ente di una proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati. Deve escludersi che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio o nei confronti di soggetti i quali, ancorché esterni all'ente stesso, non siano tuttavia rappresentativi degli organismi di appartenenza.

5. Le spese commemorative che si ricollegano a festività nazionali sono fuori dai tagli e limiti di spesa in quanto configurabili come spese di pubblicità istituzionale e non di rappresentanza.

6. Sono da considerarsi spese di rappresentanza anche quelle per donativi ricordo per i nuovi nati, per gli sposi uniti in matrimonio, per acquisizione di cittadinanza, per anniversari significativi di matrimonio, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale e le spese per annunci funebri in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa deliberazione della Giunta competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco,
- Vice-Sindaco,
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto.

ARTICOLO 6

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente inserito nel bilancio di previsione ed assegnato nel PRO ai competenti responsabili.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dai competenti responsabili. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti per dell'approvvigionamento anche in economia di beni e servizi.

4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di contabilità. In tal caso la richiesta di anticipazione economale deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta,

qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

ARTICOLO 7

Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune, a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, salvo il caso di dichiarazione di immediata eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione, e comunque a valere per l'anno 2013.